



# COMUNE DI SORRADILE

PROVINCIA DI ORISTANO

C.so Umberto I, 61 09080 - Sorradile - Tel. 0783/69023 - Fax 0783/69404 - P. IVA 00691580955

E-mail - [comune.sorradile@tiscali.it](mailto:comune.sorradile@tiscali.it) - Website - [comune.sorradile.or.it](http://comune.sorradile.or.it)

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. –  
ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 –  
individuazione partecipazione da alienare o valorizzare -

# INDICE

1. Premessa
2. Operazioni
3. Finalità istituzionali
4. Le partecipazioni dell'ente
  - 4.1 Le partecipazioni societarie
  - 4.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
5. Revisione Piano operativo di razionalizzazione

## 1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di razionalizzazione i cui risultati si aspettano già per la fine del 2015. La norma di riferimento per l'avvio del procedimento è il contenuta nel comma 611, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 che prevede l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari.

Il piano dovrà essere periodicamente revisionato ai sensi dell'ex art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., effettuando una ricognizione periodica della partecipazioni possedute al 31/12/2017, provvedendo se è il caso ad individuare quelle da alienare o valorizzare.

Gli atti dovranno essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il piano di razionalizzazione, cui va allegata la relazione tecnica, va pubblicato anche sul sito internet dell'amministrazione.

## 2. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### 3. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

### 4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

#### 4.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di SORRADILE partecipa al capitale, con una partecipazione estremamente minoritaria della seguente società:

1. **Società GAL Terre Shardana.** Società Consortile a.r.l., codice fiscale 0104000950, con una quota dal 0,62%, il settore di attività è "Supporto allo sviluppo locale". Costituita nel giugno 2009, con una previsione di durata sino al 2020. Il comune non ha rappresentanti diretti presso la Società la stessa si trova Società in fallimento dal 19/03/2015. (Tribunale fallimentare di Oristano atto n.2/2015)
2. **Centro Servizi Losa** partita iva 1038540959, con una quota del 2% sul capitale sociale di € 10.000,00 ha come attività principale "Altri servizi di sostegno alle imprese" e come attività secondaria "Attività legali e contabilità", Costituita il 25/06/2002 con previsione di durata al 27/05/2052. Il Comune non ha rappresentanza diretta nella Società. Il procedimento di liquidazione è concluso con la cancellazione dal Registro delle Imprese di Oristano in data 27/12/2017, prot.n. 7847.

#### 4.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di .SORRADILE., fa parte:

- **DELL'UNIONE DI COMUNI DEL BARIGADU.**, è stata istituita il **14 gennaio 2008** quando a Busachi i Sindaci rappresentanti i municipi aderenti, avevano sottoscritto l'Atto Costitutivo pubblicato sul BURAS n° 7, parte III, il 4 marzo 2008. Alcune modifiche allo Statuto dell'Unione sono state deliberate dall'Assemblea il 2 maggio 2008. L'Unione dei Comuni del Barigadu sostituisce in parte la disciolta Comunità Montana n° 15 ed è composta dai **Comuni di Ardauli, Bidoni, Busachi** (dove l'Unione ha sede), **Fordongianus, Neonell, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso.**

- **Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna**, con sede a Cagliari, in via Cesare Battista, p.iva 02865400929, quota di partecipazione pari allo 0,0004962%,( codice ateco di attività E.36.00) costituito in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e s.m.i, e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4 per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del

servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione. All'Ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla L.R. del 4 febbraio 2011

- **Abbanoa s.p.a con sede**, Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.
- **Gal Guilcer-Barigadu**: I Comuni del Barigadu con deliberazione n. 5 in data 3/03/2016 ha preso atto della volontà espressa dall'assemblea degli associandi nella seduta pubblica tenutasi a Samugheo in data 16/02/2016 e quindi di assumere la veste di ente capofila dell'iniziativa finalizzata alla costituzione del GAL dei territori del Barigadu e del Guilcer, ai fini della partecipazione al bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD - community led local development)". Il Comune di Sorradile ha deliberato la partecipazione con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2016.

Si precisa che l'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## 6. REVISIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.

**Nella revisione del Piano di razionalizzazione rientra:**

la Società GAL Terre Shardana. Società Consortile a.r.l.. Il Comune possiede il 0,62% delle quote sociali ed un capitale sottoscritto pari ad € 943,11,

La Società è stata costituita nel 2009 rappresentava di fatto un Gruppo di Azione Locale (GAL) e avrebbe dovuto promuovere e realizzare programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Avrebbe dovuto concorrere a perseguire reti relazionali e nuove forme di governance locale finalizzate al riconoscimento per il territorio di "Distretto rurale sostenibile", nonché, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione entro l'area indicata.

Si evidenzia che il trend dei bilanci approvati nei primi anni di gestione hanno un segno positivo (Anno 2009 +3.777 Anno 2010 +720, Anno 2011 +1.205, Anno 2012 +824), mentre il bilancio approvato per il 2013 ha un saldo negativo pari ad € -542.650. In riferimento al Bilancio di previsione 2014 i saldi contabili del periodo 01/01/2014- 24/10/2014 evidenziavano una perdita.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 11/02/2015 indicava all'ordine del giorno le comunicazioni del liquidatore sul proseguo della procedura ovvero per istanza di auto-fallimento". Da qui la decisione di porre in liquidazione la Società consortile. (Società in fallimento dal 19/03/2015. (Tribunale fallimentare di Oristano atto n.2/2015) Attualmente il Commissario liquidatore è la Dottoressa Campus Emanuela con sede ad Oristano.

**Mentre il Centro Servizi Losa s.r.l., in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei soci del 18/12/2015, si dà atto che il procedimento è concluso con la cancellazione della stesa dal Registro delle Imprese di Oristano in data 27/12/2017, prot.n. 7847.**

### **ANALISI TECNICA E CONCLUSIONI.**

In riferimento alle possibilità di valutazione sulle possibilità di razionalizzazione, fusione e qualunque altra possibilità di salvaguardia del Gal Terre shardane non si ritiene possibile nessuna altra possibilità se non quella di confermare la volontà di concludere la strada della liquidazione